27 MAGGIO 2020

AUDIZIONE DECRETO LEGGE 34/2020, DL "RILANCIO"



Il Decreto Rilancio è un provvedimento complesso che stanzia 155 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e 55 miliardi in termini di indebitamento. Si muove nel quadro delineato dal Temporary Framework Europeo in tema di aiuti alle imprese. Gli ambiti di intervento sono: Salute e sicurezza, Sostegno alle imprese, Lavoro, Fisco, Turismo, istruzione e cultura. Oltre 100 miliardi sono destinati alle imprese per garantire liquidità e sostegno, 4,3 miliardi su salute e sicurezza in particolare per rafforzare la rete ospedaliera e l'assistenza territoriale, 26 miliardi sono complessivamente destinati a ammortizzatori sociali, indennità di varia natura, famiglie e povertà. Vengono prorogate le sospensioni di versamenti di ritenute, tributi e contributi previste da precedenti provvedimenti e si introduce una maxi detrazione fiscale al 110% per ecobonus e sisma bonus. Sul versante fiscale si cancellano definitivamente le clausole di salvaguardia che prevedevano l'aumento dell'Iva e accise a partire dal 2021 (in totale per gli anni 2021 e 2022 stiamo parlando di circa 47 miliardi) e si cancella il saldo e acconto Irap. Infine si interviene sulla filiera turistica, sulla cultura e su istruzione e ricerca. Il provvedimento contiene una positiva parziale risposta alla regolarizzazione dei migranti.

La gran parte delle misure si colloca ampliamente nella fase delle risposte all'emergenza provando ad allargare la coperta dei sussidi e degli ammortizzatori a fasce non comprese nei precedenti interventi, prorogando il divieto di licenziamenti e istituendo un reddito di emergenza per le fasce più fragili della popolazione. Si colgono molte delle richieste presentate dalla nostra organizzazione nei mesi scorsi, a cui però si deve accompagnare una maggiore rapidità nell'erogazione degli ammortizzatori, non sono infatti più accettabili i ritardi e le lentezze. Importanti anche se non sufficienti le misure sul versante del sistema dell'istruzione e del supporto alle famiglie. Bene aver confermato il rafforzamento del sistema sanitario nazionale a partire dalla dimensione territoriale e delle terapie intensive. Si avvia un processo di regolarizzazione dei migranti pur se legato ad una dimensione temporale limitata che per quanto ci riguarda deve essere resa stabile ed essere estesa.

Ci sono però all'interno della logica del provvedimento almeno tre forti criticità. La prima riguarda una misura che viene inserita tra quelle fiscali, vale a dire la cancellazione del saldo e acconto dell'Irap. 4 miliardi di euro per cancellare questa imposta alle aziende fino a 250 milioni di euro di fatturato, quindi praticamente a tutte, senza distinzioni. E' una scelta politica sbagliata e iniqua: si indirizza senza distinzioni a tutte le imprese a prescindere che abbiano subito un calo di fatturato o meno, mettendo le premesse per un intervento definitivo come richiesto dalle imprese. Inoltre, è incomprensibile come proprio durante una pandemia, si decida di bloccare proprio l'imposta che finanzia una parte del servizio sanitario nazionale. Sul versante fiscale, è invece necessario avviare una riforma fiscale complessiva che rafforzi la redistribuzione a favore di lavoratori e pensioni, rafforzi la progressività e contrasti l'evasione e l'elusione fiscale.

La seconda criticità è rappresentata da quello che manca. Contrasta il titolo attribuito al decreto, vale a dire rilancio, con il contenuto delle misure. In realtà si fa fatica a individuare la strategia complessiva, la pianificazione e progettazione di interventi finalizzati ad affrontare strutturalmente gli effetti economici e sociali della pandemia, il cambiamento di visione sul versante dello sviluppo. Prova ne è che a parte alcuni interventi sicuramente importanti – rafforzamento strutture sanitarie, ricerca ed ecobonus - manca un piano straordinario di investimenti pubblici tali da garantire nuova occupazione e sviluppo. Questo vale anche per la cultura. Nel decreto vengono istituiti alcuni fondi a sostegno delle attività culturali ma che risultano insufficienti rispetto alla drammaticità della situazione e alle potenzialità stesse che la cultura può rappresentare. E' comprensibile e anche necessario proseguire nel sostegno e protezione, ma è francamente ingiustificabile non provare adesso a definire le linee di una possibile strategia di sviluppo soprattutto alla luce di una mole mai vista di liquidità e di supporto al sistema delle imprese messo in campo complessivamente con questo decreto e con il decreto liquidità. Questo è il terzo punto di criticità. I provvedimenti introducono linee molto blande o in alcuni casi assenti di condizionalità per le risorse alle imprese. Non ci sono vicoli solidi e duraturi per evitare delocalizzazioni, tutela occupazionale, tracciabilità e contrasto all'evasione ed elusione fiscale. Il riferimento è ovviamente, non agli interventi finalizzati alla resistenza per micro e piccole e piccolissime imprese, ma al combinato disposto tra la garanzia per i prestiti Sace previsti nel DI Liquidità e meccanismi di ricapitalizzazione e nuovi strumenti contenuti nel DL Rilancio, come la costituzione di uno strumento dedicato presso CDP. E ci stiamo riferendo anche alle risorse che verranno attraverso le misure europee. Una mole di risorse pubbliche consistenti che rappresentano l'unica dote per ricostruire un nuovo modello di sviluppo che abbia nel rilancio del sistema di welfare, nel lavoro di qualità, nella sostenibilità ambientale, nell'innovazione e nella ricerca, nella formazione permanente i suoi requisiti di fondo. Lo Stato non può svolgere semplicemente il ruolo di erogatore di garanzie, sussidi e incentivi ma deve tornare a guidare, a essere protagonista e dotarsi di strumenti per ricostruire nuove politiche industriali e filiere produttive indicando le priorità e determinando le necessarie sinergie. Perché la decisione su come e dove collocare le risorse, con quali finalità, in quali settori non riguarda solo il sistema delle imprese, riguarda tutti, riguarda il paese e il suo futuro.

UNA "MANOVRA" ECONOMICA E FINANZIARIA

Dopo il Decreto-Legge n. 9 del 2 marzo 2020, il DL n. 18 del 17 marzo 2020 ('Cura Italia') e il DL n. 23 del 8 aprile 2020 ('Liquidità'), Il Decreto 'Rilancio' rappresenta il quarto e più ingente intervento di politica economica varato dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza Covid-19. Nel DEF 2020, si annuncia e già si tratteggia il DL 'Rilancio' quando si richiede al Parlamento un ulteriore innalzamento della stima di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare. La Relazione al Parlamento incrementa la deviazione temporanea di bilancio a ulteriori 55 miliardi in termini di indebitamento netto (pari a circa 3,3 punti percentuali di PIL) per il 2020 e circa 24,85 miliardi a valere sul 2021 (1,4 per cento del PIL)", a cui aggiungere gli oneri del maggior debito, calcolati in poco più di 1,7 miliardi in due anni, proprio "per avviare la Fase 2 dell'economia italiana, oltre che cancellare le famigerate Clausole di salvaguardia, eliminando così gli aumenti di Iva e accise previsti dal 2021.

Il DL 'Rilancio', infatti, stanzia 154,7 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e oltre 55,3 miliardi in termini di deficit nel 2020, circa 26 miliardi nel 2021 e quasi 34,7 miliardi nel 2022.

Tuttavia, salvo i 4,1 miliardi stanziati per salute e sicurezza che rappresentano consumi intermedi e attivano un moltiplicatore fiscale superiore a 1, tutte le altre misure costituiscono trasferimenti, incentivi o riduzioni di imposte, con impatto modesto sulla crescita (secondo l'UPB, al primo anno, rispettivamente 0,586). È necessario, dunque, svolgere tre considerazioni:

- Anche accettando che la cancellazione delle clausole su Iva e accise evitando il temporaneo e
 transitorio aumento dei prezzi abbiano effetti sui consumi e sulla catena della distribuzione, il solo
 miglioramento delle aspettative e del clima di fiducia non può tradursi in un sostanziale incremento
 della spesa delle famiglie e attivare moltiplicatori della domanda.
- Anche ammesso che aumenti la propensione al consumo dei lavoratori, dipendenti e autonomi, delle famiglie che vedono aumentare i propri redditi per effetto degli ammortizzatori sociali (estensione della Cassa Integrazione, per complessivi 16 miliardi), delle indennità di lavoratori autonomi, Co.Co.Co, stagionali, artigiani e commercianti e interventi per aiutare colf e badanti, ecc.) piuttosto che dei bonus (energetici, antisismici, per la mobilità, ecc.) è molto difficile che la domanda perduta venga recuperata a breve termine.
- Anche ipotizzando che la liquidità, le garanzie pubbliche a disposizione e la minore pressione fiscale aiutino a ricapitalizzare le imprese, è assai improbabile che vengano programmati nuovi investimenti e nuove assunzioni. D'altronde, le misure messe in campo dal decreto a sostegno dell'offerta mirano a "difendere" i settori più direttamente colpiti dalle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia COVID-19 in primis turismo, cultura, trasporti ma non ci sono strumenti sufficienti a riqualificare e riconvertire attività economiche e produttive verso più alti livelli di intensità tecnologica, riconversione ambientale e di conoscenza, piuttosto che in direzione di quote di mercato nazionale principalmente coperte da importazioni di beni e servizi.

Nel decreto non sono previsti nuovi investimenti pubblici. Eppure, solo gli investimenti fissi della Pubblica Amministrazione – tra cui impianti, ricerca e innovazione, costruzioni, infrastrutture e mezzi di trasporto – sono in grado di moltiplicare di più la crescita (secondo il modello UPB, 2,664 il primo anno e a salire negli anni successivi) e, conseguentemente, l'occupazione (pubblica e privata) e i redditi da lavoro, sollevando più velocemente consumi e inflazione, oltre che le entrate del Bilancio dello Stato, spingendo al tempo stesso l'offerta verso una via più alta della competitività, con maggiori competenze, innovazione e produttività. La spesa pubblica per investimenti fissi resta sostanzialmente quella prevista in Legge di Bilancio 2020, per la quale si prevede un graduale incremento degli investimenti in oltre 15 anni, soprattutto all'insegna del *Green New Deal*.

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Il Governo recepisce e consolida l'orientamento europeo, contenuto nel temporary framework già con il DL 'Liquidità' e, poi, con il DL 'Rilancio'. Le misure che al netto di ulteriori interventi di natura fiscale, consistono in interventi a fondo perduto per le imprese che hanno avuto perdite di fatturato, incentivi e rafforzamenti patrimoniali e ricapitalizzazioni, fondo liquidità per gli enti locali, sostegno per affitti e riduzione oneri per le bollette etc.. ammontano a oltre cento miliardi. Una mole di risorse consistente che, in particolare per gli interventi di ricapitalizzazione e di rafforzamento patrimoniale, nella fase di conversione del decreto dovrà essere condizionata a vincoli di trasparenza e legalità, di regolarità degli obblighi derivanti dagli oneri da lavoro, più in generale sulle ricadute nel Paese degli investimenti innovativi e sostenibili e di tutela dei livelli occupazionali. Generalmente le misure contenute nel titolo II del decreto "sostegno alle imprese e all'economia", non prevedono alcuna condizionalità ambientale e climatica. Con questa modalità d'intervento lo Stato si limita ad iniettare risorse nel sistema produttivo senza cambiarlo. Se venisse confermata questa impostazione si perde una grande opportunità di innescare la trasformazione necessaria ed urgente per affrontare le emergenze climatica, ambientale, sanitaria e sociale, spingere i settori strategici e innescare la transizione ecologica delle produzioni.

Patrimonio destinato. Con l'Articolo 27, il DL 'Rilancio' stabilisce che in seno alla Cassa depositi e prestiti nascerà un fondo denominato "Patrimonio destinato" con risorse che saranno destinate al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano, per le imprese (società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa) che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che fatturano più di 50 milioni di euro, con sede legale in Italia. Di conseguenza il Patrimonio destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero a condizioni di mercato. Un decreto del MEF stabilirà dunque i requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del patrimonio, tenendo conto dell'incidenza dell'impresa allo "sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale" e alle altre finalità ambientali (di cui al comma 86 della Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 2019) alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, istituendo un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO2, deve essere utilizzato dal MEF per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità.

Nel dettaglio, CDP, a valere sul Patrimonio destinato, potrà effettuare ogni forma di investimento. Unica condizione: ogni investimento realizzato dovrà comunque avere carattere temporaneo.

Non è un caso che la "rinascita" del sistema industriale passi ancora una volta per il gruppo CDP, contando su 425 miliardi di attivo circa il 24% del PIL italiano, contro la banca pubblica francese *Caisse des Dépôts et Consignations* che ha mobilitato attività nel 2018 per 163 miliardi per circa il 7% del PIL e la tedesca *KfW* che ha all'attivo 489 miliardi per circa il 15% del PIL. Fino ad ora il governo ha utilizzato CDP per fornire liquidità alle imprese (200 miliardi di garanzie tramite Sace a cui si sono aggiunti 200 miliardi di crediti all'export). Il salto di qualità riguarda il sostegno diretto alle grandi imprese in difficoltà con l'obiettivo di creare dei grandi campioni europei, nei settori delle telecomunicazioni, energia, manifattura, cantieristica, siderurgia e automotive, in modo da sostenere anche le imprese e le filiere industriali connesse a questi comparti. Apprezzabile il richiamo, dell'art. 27 al comma 86 della legge 169 del 2019 per il sostegno di programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili, per la decarbonizzazione, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e

progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità' ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. Per riuscire però a dispiegare una nuova politica industriale, però, è necessario un salto di qualità: una nuova governance economica in grado di riordinare e coordinare gli attori istituzionali in campo e andare oltre il mero ruolo finanziario. In tal senso, la CGIL avanza la proposta di un'*Agenzia per lo sviluppo industriale*.

MISURE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

Con l'articolo 14 viene incrementato il fondo delle emergenze di 1500 milioni di euro per l'anno 2020 per gli interventi del commissario straordinario per l'emergenza COVID-19. Queste risorse potranno essere rimodulate anche mediante girofondi dalla contabilità speciale dell'emergenza COVID al bilancio autonomo del dipartimento della protezione civile. Infine viene prorogata la scadenza degli stati di emergenza, esclusa quella per il COVID che scade il 31 luglio, di ulteriori 6 mesi. L'articolo 18 consente l'utilizzo da parte della PC delle risorse finanziarie ricevute tramite donazioni per il pagamento delle spese sostenute dal Commissario straordinario per l'acquisto di farmaci, apparecchiature e dispositivi medici e di protezione individuale. Consente inoltre anche alle Regioni, alle province autonome e ai loro enti, società e fondazioni di utilizzare, per le attività di contrasto all'emergenza COVID, le risorse acquisite tramite le donazioni per l'acquisto di forniture e servizi, tramite affidamento diretto, senza consultazione di due o più operatori economici, per importi inferiori alle soglie comunitarie previste dal codice degli appalti. Questa facoltà era stata consentita dal decreto 17 marzo 2020 n. 18 solo alle agenzie ed agli enti del SSN. L'incremento del fondo è rilevante, considerato che il Commissario straordinario non ha reso noto il fabbisogno di spesa complessivo e quindi senza controllo preventivo. Resta da dimostrare la capacità di accelerare la spesa da parte del Commissario Straordinario, considerato il numero di decreti, intese ed autorizzazioni previste. Infine desta preoccupazione la possibilità di consentire il girafondo al bilancio della protezione civile, di eventuali risorse residue sul bilancio del commissario, che costituirebbe una procedura illegittima alla luce delle disposizioni vigenti in materia di Protezione civile, che consentono il finanziamento per legge. Non condividiamo inoltre l'allargamento alle Regioni delle disposizioni sull'utilizzo delle risorse provenienti dalle donazioni, la norma interverrebbe a posteriori su atti la cui efficacia è da dimostrare.

Il Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione previsto dalla Legge 431/98 viene incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2020. L'incremento del fondo è un segnale positivo anche se la dotazione risulta insufficiente per fronteggiare l'emergenza a seguito dell'epidemia. La CGIL aveva proposto l'unificazione del Fondo per il sostegno all'affitto con il Fondo per le Morosità incolpevoli (D.L. 102/2003), unificando in questo modo le risorse disponibili, con strumenti di rapido intervento affrontare l'emergenza in atto, e con una scala di priorità indotta dalla necessità delle famiglie che per effetto dell'epidemia hanno subito riduzioni di reddito e dalla domanda più in difficoltà. Le procedure di erogazione del Fondo, attualmente non adeguate all'emergenza, devono essere semplificate ed accelerate, dando possibilità alle Regioni di derogare e dettare norme aggiuntive ai criteri vigenti, per accelerare le fasi del percorso di assegnazione. E' importante, inoltre, prevedere misure specifiche che, fermi restando i principi generali della normativa esistente, possano consentire una rinegoziazione dei canoni e dei contratti, sia temporanea che di lunga durata, in relazione alle accresciute difficoltà economiche delle famiglie e orientata anche a specifiche categorie di inquilini, come studenti fuori sede e lavoratori provenienti da altre residenze che ne abbiano l'esigenza indotta dall'emergenza Covid-19. Peraltro tali richieste erano state recepite dal Governo con il parere favorevole espresso sull'OdG del Senato in sede di conversione in legge del DL 18/2020.

È positivo il rifinanziamento pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 del **Fondo di garanzia mutui prima casa** previsto dalla Legge 147/2013. Il fondo, è indirizzato prioritariamente a giovani coppie o nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori, a conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, a giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui alla legge 92/2012. E' destinato all'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, con esclusione delle abitazioni di lusso. Può essere richiesto anche per la ristrutturazione dell'abitazione principale e per l'efficientamento energetico, garantendo il 50% del capitale da rimborsare con il mutuo, soccorrendo così i mutuatari nell'eventualità di una temporanea difficoltà a rimborsare le rate. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Viene incrementato di 100 milioni per l'anno 2020 e di 200 milioni per l'anno 2021 il **fondo ecobonus auto** già istituito con la Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) per l'acquisto di auto a basse emissioni e viene incrementato il fondo "Programma sperimentale **buono mobilità**". Le disposizioni contenute nei due suddetti articoli sono positive ma sono sostanzialmente insufficienti a determinare la necessaria svolta verso la mobilità sostenibile e pongono evidenti problemi di equità. Incrementare il fondo per i contributi all'acquisto di auto elettriche e ibride, invece di auto a più alto impatto di emissioni, è positivo, ma è un impatto limitato: innanzitutto si rivolge ad una platea ristretta di beneficiari, escludendo le fasce più povere della popolazione che non possono permettersi di comprare un'auto nuova, poi si tratta sempre di mobilità personale, quindi, non risolve i problemi legati traffico, posteggi, ecc.

La misura potrebbe considerarsi positiva se integrata in un piano, misure e risorse economiche per la mobilità sostenibile, dove la priorità è il potenziamento e la sostituzione del parco mezzi del trasporto pubblico e che sostiene la mobilità su ferro, il trasporto intermodale, gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con altri mezzi. E' quanto mai necessario potenziare e rinnovare il parco del TPL, sia per rispondere all'esigenza di riduzione del traffico, dell'inquinamento e delle emissioni che per sopperire al maggior numero di mezzi necessari per garantire il trasporto in sicurezza. Le disposizioni contenute nel decreto invece hanno l'obiettivo, come dichiara la relazione illustrativa, di incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale e questo è sbagliato. L'auto elettrica, la bicicletta e gli altri mezzi quali segway, hoverboard, monopattini, monowheel ed altri devono integrarsi in un sistema di mobilità prevalentemente collettivo.

Con l'articolo 114 vengono prorogati, per l'anno 2020, alcuni termini per la stabilizzazione dei **contribuiti a favore dei Comun**i per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività (D.L. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019). Il differimento si è reso necessario per la tempistica prevista per l'inizio dell'esecuzione dei lavori (dal 15 maggio al 15 luglio), per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti (dal 15 giugno al 30 agosto), per la richiesta a tali ultimi beneficiari per l'avvio dei propri lavori (dal 15 ottobre al 15 novembre). Le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 potrebbero non aver infatti consentito ai Comuni il rispetto del termine prossimo del 15 maggio per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, con conseguente rischio di perdita degli stessi contributi assegnati.

L'Articolo 119 prevede di incrementare al 110% l'aliquota di detrazione per gli interventi di adeguamento antisismici e per alcuni interventi di efficientamento energetico. L'aliquota si potrà applicare anche agli interventi di efficientamento energetico minori e di installazione delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici se combinati con gli interventi di efficientamento e all'installazione degli impianti fotovoltaici, e di sistemi di accumulo, se i lavori sono effettuati congiuntamente ad un intervento di efficientamento energetico o con interventi di adeguamento antisismico. Il sisma bonus si applica indistintamente agli edifici della Zona 1 ad alta sismicità, della Zona 2 a media sismicità e anche della Zona 3 a bassa sismicità. In caso di cessione del credito a un'impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza per rischio eventi calamitosi la detrazione è ridotta al 90%. Questo punto è da monitorare con attenzione per verificare che non venga vincolato il beneficio della detrazione alla polizza assicurativa, cosa assolutamente non condivisibile. Nell'anno 2020 e 2021, chi sostiene tali spese può utilizzare direttamente la detrazione oppure la può trasformare in credito d'imposta con facoltà di cederlo ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari o può usufruire di uno sconto in fattura dal fornitore, il quale a sua volta lo può recuperare sotto forma di credito d'imposta e lo può cedere ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari. Riteniamo queste misure positive. Il combinato disposto dei due articoli potrebbe ampliare la platea dei beneficiari degli interventi e stimolare la domanda, perché l'innalzamento della detrazione combinato con la possibilità di cedere il credito può consentire di effettuare gli interventi senza esborso di denaro. Anche negli altri casi che già usufruivano della detrazione anche se minore, la cessione alle banche, prima non prevista, può facilitarne l'utilizzo. Queste disposizioni sono importanti perché consentono contemporaneamente di creare occupazione, aumentare l'efficienza degli edifici, incrementare la produzione di energia rinnovabile, anche grazie alla cessione al GSE di quella non consumata, promuovere l'utilizzo dei mezzi di trasporto elettrici aumentando la diffusione delle centraline di ricarica e, nel caso del sisma bonus, aumentare la sicurezza degli edifici. Quest'ultimo punto non è tuttavia sufficiente per garantire la necessaria sicurezza degli edifici nelle aree più a rischio, né può sostituire, attraverso una delega all'iniziativa spontanea del singolo cittadino, un necessario piano di prevenzione antisismica che deve essere programmato a livello centrale. Affinché le misure siano efficaci dovranno essere superate le distorsioni attuali, e verificare l'impatto della cessione e dello sconto in fattura sulla sostenibilità delle piccole e medie imprese che già prima degli attuali provvedimenti lamentavano difficoltà di finanziamento e liquidità. Per rendere effettiva la diffusione di questi interventi ed evitare passaggi che abbiano un costo eccessivo per gli utenti finali è indispensabile che le banche agevolino al massimo le operazioni senza che per questi ultimi ci siano eccessivi aggravi. Sarà inoltre importante subordinare gli incentivi fiscali alla dimostrazione di utilizzo di lavoro regolare e del corretto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, attraverso la verifica della corretta documentazione da inviare all'ENEA e il possesso da parte delle aziende del Durc di congruità, al fine di contrastare evasione fiscale e lavoro irregolare nel mercato privato.

La norma dell'articolo 164 interviene, modificando il D.L. 98/2011, su un tema spesso evocato dai Governi, cioè la dismissione del **patrimonio pubblico** per ripianare i debiti dello Stato. Nei confronti della vendita di beni pubblici, di cui è titolare la collettività, permane la valutazione per cui la cui "valorizzazione" potrebbe essere perseguita senza qualsiasi rinuncia alla titolarità del bene, ricorrendo ad accordi e partenariati pubblico-privati e con il perseguimento di finalità sociali, anche in risposta al crescente bisogno abitativo. Si prevede anche la possibilità di proseguire all'operazione di vendita di alloggi di servizio della Difesa non più funzionali ai fini istituzionali, attraverso vendita in blocco, non avendo raggiunto i risultati sperati la vendita frazionata iniziata nel 2010. Anche in questo caso, alloggi di proprietà dello Stato non più funzionali ai fini per i quali erano stati predisposti, potrebbero essere gestiti centralmente, o da enti gestori collegati, costituendo un parco immobili da destinare all'emergenza abitativa.

La disposizione nell'Articolo 228 sopprime il **Comitato tecnico istruttorio** che avrebbe dovuto supportare la nuova **Commissione VIA-VAS**, al fine di accelerarne l'insediamento. Inoltre estende la possibilità di siglare protocolli di intesa, oltre che con il SNPA, con gli altri enti di ricerca quali ISPRA E CNR. La disposizione viene motivata dal fatto che, a causa della pandemia, non è stato nominato il comitato tecnico istruttorio e di conseguenza la nuova commissione, nominata con decreto del Ministero dell'ambiente n. 241 del 2019 non si è ancora insediataNon comprendiamo la difficoltà a nominare il Comitato e non condividiamo la sua soppressione perché verrebbero meno le funzioni fondamentali che gli erano attribuite. Apprezziamo invece la possibilità di attivare protocolli con gli istituti di ricerca anche se non è scontato che verranno effettivamente attivati, essendo l'operazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli Articoli 231 e 232 intervengono in tema di **edilizia scolastica** insieme ad altri provvedimenti che si sono succeduti dall'inizio della pandemia e orientati a garantire la sicurezza nelle scuole. L'articolo 232 semplifica le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI per l'edilizia scolastica a valere sulla programmazione triennale nazionale per garantire in questa fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese. Su questo versante pensiamo che si sarebbe potuto fare molto di più, introducendo un intervento straordinario per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico delle scuole del paese. Auspichiamo che il passaggio parlamentare finalizzi ulteriori risorse su questo obiettivo.

MISURE FISCALI

L'Articolo 24 si occupa di **Irap**, e cancella il versamento del saldo sui redditi 2019 e il primo acconto (in genere 40%) sui redditi 2020 per tutte le imprese con ricavi fino a 250 milioni di euro. Tale acconto non pagato è definitivamente abbonato e sarà scontato anche in fase di saldo. Questa riduzione non opera per banche, intermediari finanziari, assicurazioni, amministrazioni ed enti pubblici.

I due acconti Irap coprono il 100% dell'imposta che dovrebbe essere pagata per il reddito dell'anno in corso, e si basano sul reddito dichiarato nell'anno precedente (più raramente su un previsionale fatto in sede di secondo acconto). Quindi cancellare il saldo 2019 premia le imprese che hanno avuto performance migliori nel 2019 rispetto al 2018. Eliminare il primo acconto 2020 invece premia tutte le imprese, ed in termini

assoluti soprattutto quelle che non saranno investite dagli effetti negativi della crisi COVID-19. Si prevede un costo di circa 4 miliardi. Cancellare questa imposta praticamente a tutte le imprese, senza distinzioni, è una scelta politica sbagliata e iniqua: si concede uno sgravio a pioggia, a prescindere sia dallo stato di crisi o dal calo di fatturato, che dalle prospettive potenziali di imprese e settori. Sono state proprio le imprese a richiedere esplicitamente tale intervento - senza subordinarlo ad alcun impegno di investimento, innovazione, ricerca - auspicando in prospettiva un taglio definitivo. La CGIL ritiene invece che sia incomprensibile continuare, anche in questa fase, con sgravi fiscali generalizzati. Peraltro, a pandemia in corso, si è deciso di bloccare proprio un'imposta che finanzia una grossa parte del Servizio sanitario nazionale. L'Irap è una imposta cui è assoggettato il valore della produzione, ma nel tempo ha subito diversi tagli sia delle aliquote che della base imponibile. L'ultima nel 2015 da parte del governo Renzi. Giova aggiungere che nel computo dei 21 miliardi di gettito 2020 (proiettati dal 2019 al lordo degli effetti della crisi, saranno purtroppo assai meno a consuntivo), ben 10 miliardi sono costituiti dall'imposta pagata da amministrazioni ed enti pubblici.

Simile a quanto detto per l'Irap è anche il nostro giudizio sul "contributo a **fondo perduto**" introdotto dall'Articolo 25. I due articoli movimentano circa 10 miliardi col solo scopo di finanziare il sistema delle imprese, certamente in difficoltà e meritevole di tutela, senza tuttavia subordinare gli aiuti o le riduzioni d'imposta ad alcun futuro comportamento virtuoso. Nulla sulla tenuta occupazionale, nulla sugli investimenti, nulla rispetto alle prospettive o alla qualità dello sviluppo, niente a riguardo dei controlli preventivi e della tracciabilità finalizzati ad evitare possibili infiltrazioni criminali e/o abusi.

L'articolo 123 sopprime definitivamente gli aumenti di IVA e accise normalmente conosciuti come "Clausole di salvaguardia", eliminando le norme che indicavano gli incrementi di IVA e accise necessari a raggiungere gli obiettivi di deficit. Sappiamo quanto la disattivazione degli incrementi di IVA e accise sia stata il primo scoglio da affrontare in ogni legge di Bilancio dal 2012 fino a quella del 2020. Le proporzioni di questa zavorra erano ormai diventate insostenibili, fino ad occupare i due terzi delle risorse impiegate nelle ultime manovre. È quindi positivo che, in questa fase in cui i vincoli del fiscal compact sono caduti, il Governo abbia pensato di cancellare le clausole utilizzando il maggior deficit votato dal parlamento per il 2021 (19,8 miliardi sui 26 autorizzati). Cancellando definitivamente questa norma che predefiniva una parte così importante dei bilanci annuali, le politiche fiscali dei prossimi anni partiranno da scenari tendenziali più aderenti alla realtà permettendo, peraltro, di utilizzare le risorse ogni anno necessarie a "coprire" l'ammanco in capitoli caratterizzati da moltiplicatori superiori. Negli anni, infatti, alle risorse per la disattivazione delle clausole veniva attribuito il moltiplicatore delle riduzioni di imposte; tale moltiplicatore, già di per sé inferiore ad altri, era nel tempo divenuto "virtuale" e calcolato a partire dalla sua negazione, ovvero avendo come base gli effetti di un incremento (teorico) che da 8 anni veniva ormai procrastinato. Una tale mole di risorse potenzialmente liberate sarà uno dei banchi di prova che definirà la traiettoria che il paese imboccherà per uscire dalla crisi. Il deficit e il debito ovviamente restano, ma l'arco temporale per il rientro si estenderà. Auspichiamo una politica lungimirante che utilizzi tutti gli strumenti che saranno messi in campo e punti ad una crescita sostenuta.

Positivo che all'Articolo 128 si disponga la neutralità delle riduzioni di stipendio causate dal COVID-19 ai fini del **Bonus 80/100 euro.** Tali importi sono rimasti in pagamento in questi mesi, e l'eventualità di non raggiungere la soglia avrebbe comportato per molti lavoratori già in difficoltà l'obbligo di restituzione in sede di conguaglio o di dichiarazione del bonus già incassato.

Il Decreto Rilancio sospende e rinvia al 2021 una serie di provvedimenti approvati in Legge Bilancio 2020 e nei decreti collegati. Dall'istituzione di Sugar tax e Plastic tax, alla trasmissione telematica dei corrispettivi generalizzata, alla lotteria degli scontrini, fino all'avvio della precompilata IVA. Queste proroghe e dilazioni si giustificano con l'impossibilità da parte delle Agenzie e dei Ministeri di seguirne l'avvio con le dovute attenzioni, oltre che con la volontà di non gravare gli operatori dei costi iniziali di adeguamento. In periodo di pandemia queste cautele sono comprensibili, ma sarà necessario utilizzare il maggior arco temporale per migliorare questi provvedimenti e renderli più condivisi con le categorie investite. Ciò detto, dobbiamo ribadire che stiamo parlando di lotta all'evasione e transizione green, due tasselli fondamentali per il giudizio sull'operato del Governo.

Le convenzioni tra Ministero e Agenzie dovranno prevedere obiettivi relativi alle modalità di accesso facilitate ed online per i contribuenti, anche in relazione alla funzione consulenziale. A tale scopo sarà operata anche una parziale revisione dei meccanismi di incentivazione del personale. Sarà necessario che l'Agenzia attivi il sistema delle relazioni sindacali.

Diversi articoli si occupano di **posticipare pagamenti e notifiche di cartelle e provvedimenti**. Allo stesso modo si sospendono alcune attività degli enti riscossori e si concede nei fatti un prolungamento di un anno all'Agenzia delle Entrate nella notifica degli atti che avrebbero incontrato la decadenza dall'8 marzo al 31 dicembre 2020. Il tutto appare necessario per far fronte ad una crisi così diffusa, ma sarà necessario vigilare affinché la giusta tolleranza non sfoci in un condono generalizzato alla fine dei periodi di sospensione.

Grande attenzione è stata posta in questi giorni sulla scadenza della prima **rata IMU**. La data del 16 giugno non è stata modificata né prorogata. Questo potrebbe creare problemi nei pagamenti ad alcuni contribuenti particolarmente colpiti dalla crisi. La legge bilancio 2020 ha previsto la possibilità per gli enti locali di "stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari"; allo stesso modo è possibile stabilire, a termini formalmente invariati, una data entro cui è possibile pagare senza l'applicazione di sanzioni. Tuttavia se molti comuni spostassero liberamente tali scadenze si creerebbero problemi e disallineamenti problematici per contribuenti e intermediari (tra cui i CAF). Sarebbe probabilmente più utile che i comuni stabiliscano nei loro organi di rappresentanza collettiva (es. ANCI) modalità e tempistiche uniformi su tutto il territorio nazionale.

COESIONE TERRITORIALE E MEZZOGIORNO

L'obiettivo degli articoli dedicati alla coesione territoriale è quello di allineare la riprogrammazione dei Fondi strutturali e di investimento europei con quella del Fondo sviluppo e coesione (FSC). Si tratta di un obiettivo condivisibile, anche se il ritardo nel raggiungimento di un accordo con le Regioni rischia di indebolirlo. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali sono poi riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione e destinate al finanziamento di programmi operativi complementari (POC), già operativi o nuovi. La data di scadenza dei POC è il 31 dicembre 2025. In pratica, quindi, se le Autorità di gestione dei PON e dei POR hanno già impegnato delle spese per misure che sono state poi sostituite da altre in conseguenza dell'emergenza, per finanziare le misure precedentemente previste possono ricorrere alle risorse del Fondo sviluppo e coesione o a nuove assegnazioni, nel rispetto, però, dei vincoli di destinazione territoriale.

Anche in questo caso si tratta di un obiettivo condivisibile, data l'entità della posta in gioco. Un elemento di preoccupazione è, però, costituito dal fatto che le Regioni appaiono finora restie a riprogrammare i propri POR. Un esempio di riprogrammazione delle risorse dei PON – contenuto nell'articolo 83 del D.L. "Rilancio" – è quello del programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani (IOG)". Oltre 104 milioni di euro di questo PON saranno destinati quest'anno e nel 2021 all'assunzione a tempo determinato di giovani di età non superiore a 29 anni nel campo sanitario e tecnico specialistico.

La maggiorazione del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo al Sud è l'obiettivo dell'articolo 244. Particolarmente positivo è il fatto che fra le spese ammissibili al beneficio del credito d'imposta rientrano anche quelle relative all'assunzione del personale.

L'articolo 245 prevede un incentivo a fondo perduto, nella misura massima di 40mila euro, per le imprese di nuova costituzione finanziate dallo strumento agevolativo "Resto al Sud". Tale strumento, valido per l'intero Mezzogiorno e poi esteso alle start up del cratere sismico del Centro Italia. Per quanto "Resto al Sud" sia una goccia nel mare, il credito di imposta per le nuove imprese finanziate da questo strumento è una misura positiva per evitare il loro fallimento.

Sottolineiamo che riteniamo necessario accelerare e concentrare le misure del Piano SUD presentato nel mese di gennaio 2020.

NORME MERCATO DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE

Il cosiddetto "DL Rilancio" interviene su diversi aspetti economici che in alcuni casi hanno un diretto impatto sul lavoro, come per gli ammortizzatori sociali e le indennità, mentre in altri, possono determinare conseguenze indirette sui rapporti di lavoro in essere e di prossima instaurazione.

Siamo di fronte, giova ricordarlo, ad un intervento che solo al capitolo "ammortizzatori e indennità" muove risorse per 26 miliardi di euro, e che consta in totale di 266 articoli, una manovra finanziaria aggiuntiva su cui il nostro giudizio politico non può che essere articolato; convivono nel corpus della legge, infatti, interventi di segno positivo, altri da sottoporre a verifica, altri infine di carattere problematico.

Sul piano delle integrazioni salariali viene reiterato, seppur migliorandolo, lo schema di intervento costruito su due assi: ammortizzatori tradizionali con requisiti di accesso facilitati e indennità una tantum.

Lo sforzo di **ampliare la platea dei lavoratori** ammessi ai benefici è apprezzabile, come nel caso dei lavoratori intermittenti, o delle tante lavoratrici e lavoratori del cosiddetto lavoro domestico (colf e badanti non conviventi) e premia anche la tenacia che la nostra organizzazione ha dimostrato, assieme alle categorie interessate, nel tener alta l'attenzione su migliaia di lavoratori esclusi dalle tutele introdotte dai precedenti provvedimenti legislativi.

Il ruolo di interlocuzione attiva del sindacato viene poi riconosciuto attraverso la **reintroduzione delle procedure di consultazione per il ricorso agli ammortizzatori**, dopo che tali procedure erano state inspiegabilmente cancellate all'atto di conversione definitiva in legge del Decreto "Cura Italia".

Non siamo però di fronte ancora a segnali concreti di una svolta verso una **riforma complessiva** del sistema delle tutele in una prospettiva realmente universalistica che continuiamo a rivendicare e che il Governo ha quantomeno dichiarato essere prioritaria. La frammentazione delle misure di sostegno che sta caratterizzando i decreti di sostegno al lavoro ha reso evidenti a tutti i limiti di un sistema di tutele che non è né equo né sostenibile e che per queste ragioni va ripensato in profondità.

In relazione alla **durata degli ammortizzatori** sociali COVID 19, l'allungamento del periodo è certamente positivo, anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle aziende ha fruito quasi interamente delle prime nove settimane. Desta però perplessità il meccanismo individuato che comunque, per una parte di aziende che non dovessero poter riprendere l'attività, determinerà la fine della possibilità dell'utilizzo degli ammortizzatori in deroga COVID nel periodo estivo, non essendoci possibilità di reale continuità fra le 18 settimane disponibili. Sarà importante capire quanto sarà estensivo il riferimento ai datori di lavoro del turismo, fiere, congressi e spettacoli che, invece, possono anticipare anche le ultime quattro settimane a periodi antecedenti al 1 settembre 2020, così come è evidente che anche molti altri settori rischiano di avere " un buco " nel periodo di copertura , tema che necessita di soluzione , anche in relazione alle normative definite " di moratoria dei licenziamenti. Il tema della durata degli ammortizzatori COVID e della loro continuità di utilizzo deve essere affrontato in sede di conversione.

Positivo il riconoscimento degli ANF anche in FIS , ancorché limitato al periodo COVID, così come necessarie sono le norme di semplificazione predisposte per accelerare la gestione delle pratiche di concessione dei trattamenti della cassa.

Tuttavia ci pare utile segnalare come le modifiche introdotte sulla **gestione della deroga** e più in generale dei trattamenti sono complesse, di non semplice lettura e, sebbene definite con l'intento della semplificazione e della accelerazione nella erogazione delle prestazioni, andranno comunque valutate nella effettiva gestione. Da questo punto di vista appare utile anche in sede di audizione rimarcare come sia **necessario e indifferibile il pagamento immediato delle prestazioni** delle prime 9 settimane previste dal decreto Cura Italia. Ancora oggi la maggior parte dei lavoratori, a oltre due mesi dalla sospensione, nella maggior parte dei casi per l'intero orario lavorativo, per i quali è previsto il pagamento diretto da parte dell'Istituto non hanno ricevuto nulla. Tale situazione, che non può che generare rabbia sociale, sta determinando per molte famiglie che già prima erano ai limiti della sopravvivenza l'impossibilità di garantire i bisogni primari (abitazione, cibo, vestiario). E'quindi necessario che arrivi con forza un messaggio chiaro circa la possibilità che in pochi giorni sia smaltito l'arretrato delle spettanze ai lavoratori.

Positiva, ma migliorabile, la norma di proroga della **Naspi e della Discoll**. Si tratta di un provvedimento organico alla ratio complessiva adottata dal Legislatore in materia di salvaguardia reddituale dei lavoratori inoccupati o a rischio di disoccupazione. E' tuttavia necessario capire se l'operazione gode di un automatismo o se erroneamente serva una ulteriore richiesta. Viene poi introdotta, in termini di **proroghe e**

rinnovi dei contratti a termine una deroga temporanea alla legge, per favorire la ripresa delle attività. La norma liberalizza l'utilizzo del contratto a tempo determinato consentendo il mantenimento in organico di lavoratori che, nelle fase di crisi, sono tra i primi a veder interrotto il loro percorso lavorativo. Aldilà di queste considerazioni, l'articolo presenta alcuni importanti dubbi interpretativi, che ci aspettiamo siano presto chiariti. Innanzitutto parrebbe implicita l'estensione della deroga alla somministrazione a termine in quanto normata dalle previsioni legislative previste per il CTD, tranne che per quanto attiene alla disciplina del diritto di precedenza, dello stop and go, e delle percentuali di utilizzo. Non chiaro poi appare il fatto se proroghe e rinnovi possano essere attivati fino al 30 agosto o durare fino a questa data.

E' apprezzabile l'estensione per platea e l'allungamento temporale operata nel riconoscimento delle **indennità**, pur permanendo i limiti delle norme istitutive già denunciati nella audizioni sul Cura Italia. Gli avanzamenti prodotti sono certamente frutto della rivendicazione delle categorie e della Confederazione. Alcuni dei percettori delle nuove indennità erano inclusi nel reddito di ultima istanza per il mese di marzo e andrà posta particolare attenzione alla comunicazione e alla verifica dei diversi requisiti per tali lavoratori. Registriamo con favore il superamento di alcune incompatibilità, in particolare quelle con **l'assegno ordinario di invalidità**, che erano negative. Per il settore sportivo viene positivamente allargata la platea dei beneficiari in materia di indennità e correttamente riconosciuta la CIGD ai lavoratori dipendenti del settore prima esclusi. Rimangono le perplessità per i criteri riferibili ai lavoratori autonomi occasionali, dal momento che i requisiti richiesti riducono fortemente la platea prevista, escludendo dal beneficio parte consistente di questi lavoratori.

Inoltre le previsioni non tengono conto di tutti quei collaboratori con contratti sospesi e quindi privi di reddito, ma con scadenze formali successive alla pubblicazione di questo decreto. Abbiamo già avuto, infine, parecchie segnalazioni circa il fatto che moltissimi **lavoratori stagionali** non sono riconosciuti come tali nella modulistica per le assunzioni, tema che andrà verificato in sede di uscita delle circolari applicative.

Pare utile poi rimarcare come le previsioni di riconoscimento delle indennità per i lavoratori domestici lasci fuori una platea molto ampia fra tali lavoratori, quelli conviventi. Tali criticità devono essere recuperate in sede di conversione.

Il decreto, in più parti, affronta temi che toccano il mondo del **lavoro pubblico**, a partire dall'incremento delle capacità assunzionali previsto per alcuni Enti ed in particolare per il sistema sanitario. Sono spesso interventi temporanei legati all'emergenza che invece ha messo in luce proprio quelle carenze strutturali che denunciamo da tempo. Inoltre, è bene segnalare come alcune norme di tutela del lavoro privato non siano state estese al lavoro pubblico, cosa accaduta anche con il precedente decreto.

Occorre ripristinare gli obblighi di cui alla legge 68/99 relativi al collocamento obbligatorio per le persone con disabilità.

Tre, invece, sono gli ambiti specificamente riguardanti il pubblico impiego.

Innanzitutto, sono contenute nel decreto delle norme per l'accelerazione delle **procedure concorsuali**. Si riducono i tempi delle procedure e si garantisce sia per lo svolgimento delle prove che per la presentazione delle domande, nonché per le riunioni delle commissioni l'utilizzo le tecnologie digitali. Tale modalità deve essere garantita da subito anche per le selezioni già programmate.

Si interviene poi sulla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa: permane l'ordinarietà dello **smart working**, ma in funzione della ripresa delle attività dei settori privati, si consente alle Amministrazioni una riorganizzazione dei servizi che introduca elementi di flessibilità nella presenza giornaliera e settimanale. In merito, come si evidenzierà più avanti, è per noi negativa l'assenza dell'obbligo dell'accordo individuale, così come andrebbe in termini più generali recuperato il tema alla contrattazione collettiva.

Infine, appare importante la costituzione di un fondo di cinquanta milioni per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Riteniamo interessante l'istituzione del **Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali** e la prosecuzione dell'attività d'impresa. Una misura che completa le opzioni in campo per il governo di eventuali crisi di impresa. Riteniamo sbagliato non chiamare in causa il ruolo del sindacato e delle sue capacità di controllo, che secondo noi dovrebbe invece essere presente per verificare che la concessione e la successiva gestione delle risorse siano effettivamente mirate alla reale tutela della occupazione, e improntate ad un utilizzo trasparente ed etico.

La norma invece che prevede Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 è per noi una norma ambigua che seppur formalmente apprezzabile negli intenti presenta non pochi interrogativi e rischi all'atto della sua effettiva applicazione. La sua dichiarata incompatibilità con il trattamento di integrazione salariale potrebbe portare a pensare che alla stessa si possa ricorrere al termine dei periodi indennizzati e previsti per CIGO, CIGD e FIS, come ulteriore "paracadute" a fronte del protrarsi dello stato di crisi. Il ricorso a tale sovvenzione potrebbe essere al contrario, una libera scelta dell'impresa che vi accede in luogo del ricorso agli ammortizzatori. In entrambi i casi, non è dato comprendere quale sia la procedura da effettuare, anche conto che l'eventuale sovvenzione sarebbe in capo alle Regioni. Non viene menzionato il ruolo del sindacato e non viene previsto il vincolo di una intesa preventiva con le rappresentanze dei lavoratori: questa grave lacuna ci spinge ad avere un approccio cauto.

Molto positiva e da noi richiesta appare l'estensione della **norma "anti-licenziamenti"** fino al 17 agosto 2020. Pur configurandosi come una disposizione con prioritario valore di deterrenza ha sicuramente una portata politica rilevante. Resta però una norma "a scadenza" e pertanto va fin da ora introdotto ogni azione sul piano politico e sindacale, perché all'eventuale cessare della stessa, non si verifichino scenari profondamente negativi sul piano della tenuta occupazionale generale. E' superfluo evidenziare come sarebbe assai utile prorogarla almeno fino alla fine dell'anno.

Guardiamo con interesse alla Istituzione del **Fondo Nuove Competenze**. La finalità definita al comma 1 dell'articolo è sicuramente interessante, in quanto si prevede la possibilità, a seguito di accordi aziendali o territoriali, di rimodulare l'orario di lavoro a fronte di mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, destinando una parte delle ore di lavoro a percorsi formativi per i lavoratori. E' una possibilità che come CGIL abbiamo sempre sostenuto, per garantire il principio del medesimo salario pur in presenza di una riduzione oraria. Non è però chiaro cosa esattamente si intenda, quando si afferma che: "gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico" del Fondo Nuove Competenze. Non è specificato se l'intero costo orario del lavoratore in formazione è a carico del neo istituito Fondo. Occorre quindi fare chiarezza - a partire dalla fase di conversione in legge del presente decreto - su questo punto, cioè sui termini di partecipazione dei diversi soggetti indicati nell'articolato.

Un punto di ulteriore criticità è l'assenza di una progettualità nazionale che si evince dalla mancata previsione di una delega esecutiva alla contrattazione di primo livello ritenuta utile ad evitare disarticolazioni e disomogeneità territoriali e/o di settore. Le risorse paiono infine inadeguate se, come sarebbe auspicabile, la norma potrebbe essere prodromica alla reale implementazione di un piano nazionale di formazione e riqualificazione professionale. Positivo che il Fondo si avvalga delle risorse provenienti dal Programma Operativo Nazionale destinato a supportare i Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO) e finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), uno dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE).

La previsione di misure di **sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio** nei luoghi di lavoro è una norma altamente apprezzabile anche sul piano della promozione della contrattazione.

Va valorizzata la riconferma della valenza di legge del Protocollo di Regolamentazione siglato da Governo e Sindacati la cui applicazione diviene di fatto condizione obbligatoria per accedere all'incentivo economico che viene offerto alle imprese, in maniera crescente da 15.000 euro a 100.000 euro, a seconda della soglia dimensionale, per uno stanziamento complessivo di 403 milioni di euro. L'articolo può essere inoltre di supporto all'operatività dei comitati aziendali e territoriali oltre che favorirne l'istituzione anche nelle realtà più piccole e frammentate.

In queste settimane quasi 8 milioni di lavoratori sono stati costretti a lavorare da remoto. Il **lavoro agile**, anche in questo decreto, viene interpretato prevalentemente ancora come strumento per limitare il contagio azzerando gli spostamenti casa—lavoro e per far fronte all'emergenza della chiusure delle scuole e dei servizi per l'infanzia. In questo caso, a differenza di quanto accaduto per la sottoscrizione dei Protocolli sulla Sicurezza, si è scelta la strada dell'unilateralità, non prevedendo alcun ruolo alla contrattazione, introducendo una deroga alla legge solo parzialmente giustificata dalla situazione di emergenza sanitaria in atto. In questo modo una problematica sociale come quella della cura dei figli viene scaricata

esclusivamente sulle spalle dei genitori, in particolare delle lavoratrici madri e questo è per noi inaccettabile E' necessario uscire dalla fase emergenziale e dare piena applicazione al dettato normativo nonché spazio alla contrattazione collettiva.

Nella parte dedicata alle **misure di settore** colpisce negativamente, in materia di **turismo**, nel corposo sistema di interventi che in larga parte attendono ulteriori decreti attuativi da parte del Mibact, la totale assenza non solo di vincoli di accesso ma di semplici riferimenti "politici" alla occupazione, sia in termini di tenuta che di valorizzazione delle professionalità esistenti.

Riteniamo preoccupante che non si ritenga strategica in questa fase la salvaguardia e la promozione della buona occupazione in un settore che è attraversato ancora da forme di irregolarità e precarietà diffusa.

Per quanto riguarda invece la **cultura** appare positivo l'aver individuato la possibilità di integrare gli ammortizzatori per i soggetti finanziati dal fondo unico per lo spettacolo FUS. L'investimento sul fondo per la cultura è sicuramente apprezzabile ma temiamo che questo non si traduca automaticamente in un aiuto concreto ai lavoratori atipici. Il fatto che si preveda una rendicontazione per le attività svolte nel 2020 incentiva molte imprese a chiamare artisti e maestranze proponendo in luogo dei contratti già concordati, che prevedevano compensi e diverse settimane di lavoro, solo 12 giorni pagati con il compenso minimo. Va comunque valorizzato che nel decreto vi siano diverse misure a favore dei lavoratori dello spettacolo, frutto di una costante interlocuzione esercitata dalla Confederazione e dalle Categorie nei confronti del MIBACT.

Condivisibili appaiono le misure destinate al **lavoro agricolo**, comprese le modifiche previste per l'ammortizzatore Cisoa , perché sono interventi che vanno letti assieme al percorso di emersione dalla irregolarità previsto per il comparto agricolo e che mirano a dare una risposta, seppur parziale, al crollo dell'offerta di manodopera nella filiera agro-alimentare.

Nelle norme sul **trasporto aereo** ,pur trattandosi di disposizioni limitate ad uno specifico settore produttivo, non sfuggono gli elementi di assoluta rilevanza sul piano della tutela dei diritti di chi vi opera. Innanzitutto viene stabilito che il trattamento salariale minimo di riferimento è quello definito dalla contrattazione nazionale stipulata dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative. Questo requisito diventa imprescindibile sia per l'accesso alle risorse economiche stanziate a favore delle imprese, sia per il rilascio delle concessioni, e il suo mancato rispetto può essere sanzionato. In una realtà caratterizzata da una forte presenza di sigle sindacali talora di dubbia rappresentatività, si tratta di ausilio legislativo forte per contrastare il dumping contrattuale e la diffusione dei contratti pirata. Positiva infine risulta essere la previsione di ulteriori fonti di finanziamento per il Fondo di Solidarietà, una delle quali legata al gettito delle sanzioni di chi non rispetta i minimi retributivi stabiliti dal CCNL.

Infine vorremmo segnale con favore l'istituzione dell'**Osservatorio del mercato del lavoro**, perché appare più che mai necessario dare attuazione ad uno strumento organico di valutazione sull'andamento del Mercato del Lavoro. Rileviamo tuttavia negativamente la mancanza delle parti sociali in seno a tale organismo.

SANITA' E SOCIALE

Sanità e sociosanitario. Negli articoli dal 1 al 21 sono previste misure di potenziamento della rete assistenziale territoriale e della rete ospedaliera, con un importante incremento del livello del FSN per il 2020 per 3,2 miliardi: 1,256 miliardi per il territorio (di cui 417 milioni per spesa di personale), 1,898 miliardi per gli ospedali (di cui 431 milioni per spesa di personale).

Nel 2021 è autorizzato un incremento della spesa complessiva per 1,7 miliardi circa: 1,246 miliardi per l'assistenza territoriale (di cui 480 milioni per il personale) e 400 milioni per gli ospedali (di cui 350 milioni per il personale). Tali interventi comprendono le misure di potenziamento sul personale per le diverse professioni sanitarie e per gli operatori sociosanitari. Tuttavia, l'incremento di spesa è a valere sul livello del FSN 2021, il cui corrispondente aumento però non viene indicato. La strutturalità degli interventi anche oltre l'anno di spesa del 2020 è uno dei punti di necessaria attenzione e valutazione. Lo stesso DEF mancante della parte relativo al programma di riforme dalla quale si evincono gli interventi in prospettiva, evidenzia la necessità di garantire continuità agli interventi e progressione nel livello di finanziamento del fondo del SSN negli anni 2021 e oltre. Il FSN nel 2020, rispetto al FSN 2019, risulta incrementato di circa 6

miliardi (2 mld legge di bilancio vigente, 185 mln abolizione super-ticket, 1,4 mld DL 18/2020, 1,25 mld DL Rilancio per territorio, da precisare quota parte per FSN di 1,8 mld DL Rilancio per ospedali).

Risulta apprezzabile in particolare la previsione di piani per il **potenziamento dell'assistenza territoriale** con attraverso diversi interventi (sorveglianza attiva e monitoraggio presso le strutture residenziali per anziani; interventi e assistenza verso i pazienti in isolamento domiciliare o residenziale ma anche verso le persone più vulnerabili: soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, e in generale con fragilità (di cui tratta il DPCM sui nuovi Lea soggetti: invalidi, malattie rare e croniche, fibrosi cistica, morbo di Hansen, dialisi, Hiv/Aids, gravidanza-maternità, detenuti, stranieri, ecc; la nuova figura dell'infermiere di famiglia per l'assistenza territoriale e domiciliare (8 ogni 50 mila abitanti pari a circa 9.600 infermieri), nel 2020 con incarico di lavoro autonomo, dal 2021 con assunzione a tempo indeterminato; il reclutamento di medici per le unità di continuità assistenziale e anche di assistenti sociali per favorire la presa in carico integrata; Importante è anche la previsione di finanziamenti aggiuntivi non solo per la remunerazione del lavoro straordinario ma destinati anche ai fondi per le particolari condizioni di lavoro del personale e a quelli incentivanti).

Da segnalare l'incremento del FSN per finanziare con oltre 100 milioni di euro annui le borse di studio degli specializzandi di medicina (nel periodo 2021-2024).

Le misure adottate, in particolare per il potenziamento dell'assistenza domiciliare, sono positive ma vanno rese strutturali oltre l'emergenza. Occorre aumentare stabilmente il FSN anche per il 2021 (e per gli anni seguenti), perché è da troppo tempo sottofinanziato. E occorre vincolarlo per rendere prioritario il rafforzamento della rete dei servizi socio sanitari territoriali e di prevenzione, e un recupero della grave carenza di personale e la stabilizzazione dei lavoratori precari; ciò riguarda anche l'utilizzo dei fondi europei.

Le misure per **le persone non autosufficienti** (Art. 104) e per l'assistenza alle **persone disabili** sono utili ma insufficienti. È urgente l'adozione di una legge sulla Non Autosufficienza. Per costruire un nuovo sistema di sostegno alla vita autonoma delle persone, un nuovo equilibrio a favore delle soluzioni di vita e di assistenza a domicilio (a casa propria o in co-housing), compresa una riqualificazione del lavoro di cura e dell'assistenza familiare, una radicalmente diversa organizzazione e riqualificazione delle strutture residenziali e semi-residenziali.

In merito all'art. 109 – Servizi alle pubbliche amministrazioni resta necessaria una disposizione a carattere interpretativo, che assicuri la continuità dei servizi, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli Enti Locali nella Conferenza Unificata.

Resta comunque necessario un confronto tra le organizzazioni sindacali e le amministrazioni pubbliche locali per l'applicazione della norma, anche per ciò che riguarda i previsti protocolli per la protezione dei lavoratori e degli utenti. Oltreché per la definizione dei Piani Regionali per la riattivazione dei servizi territoriali previsti dell'articolo 8 del Dpcm 26.4.2020.

Salute e sicurezza -sorveglianza sanitaria. L'impianto dei provvedimenti contenuti nel presente decreto è in continuità con quanto previsto per il Cura Italia con il rafforzamento di alcune misure legate al potenziamento dell'attività ispettiva e agli interventi di sostegno per l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle necessarie misure di sicurezza.

Si confermano anche alcuni elementi di criticità (Art. 66) in particolare riferiti al tema dei dispositivi e in ultimo con un limite della normativa (Art. 83) relativa alla **sorveglianza sanitaria** per la quale, per particolari categorie di lavoratrici e lavoratori, non sono previste forme di tutela retributive e contributive. L'unica attenuazione introdotta è il divieto di licenziamento che con tutta evidenza, seppure va considerata positivamente, non attenua il rischio di perdita di retribuzione e contribuzione nel caso sia disposta come misura di sorveglianza sanitaria l'impossibilità di rendere la prestazione lavorativa. Positivi gli interventi di rafforzamento dell'attività ispettiva (art. 100) e di sostegno alle imprese per l'adozione nelle aziende di misure per l'attuazione dei protocolli di salute e sicurezza e per gli investimenti in dotazioni e strumenti per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Contrasto alla povertà. Sul fronte degli interventi volti a contrastare la povertà e sostenere le persone in condizione di bisogno, il decreto non risponde alla drammaticità amplificata dall'emergenza. Se da una parte c'è stato un necessario intervento volto a sostenere chi ha perso reddito da lavoro in seguito all'emergenza (cfr indennità), non vi è un altrettanto attento intervento verso i nuclei già in povertà, la cui condizione di fragilità non può che essersi acuita con l'emergenza. Anzi, permanendo di fatto la non cumulabilità con le misure straordinarie quali le indennità, si penalizzano i nuclei la cui condizioni di bisogno è già certificata dal ricevere il RdC, escludendoli dalle misure volte a sostenere chi è stato danneggiato dall'emergenza.

Il decreto, in particolare:

- non introduce le necessarie correzioni al Reddito di Cittadinanza, volte a non discriminare i cittadini stranieri e non penalizzare i nuclei numerosi e con minori;
- non modifica la modalità di presentazione dell'ISEE corrente volta a fotografare compiutamente la condizione reddituale e patrimoniale contestuale alla presentazione di domande per misure di sostegno e prestazioni condizionate alla prova dei mezzi. Mancanza che esclude dal beneficio proprio chi ha visto la propria condizione peggiorare in ragione dell'emergenza;
- non prevede nessun rafforzamento dei servizi sociali il cui ruolo sarà sempre più centrale e
 indispensabile per rispondere alla molteplicità di bisogni che questa crisi genererà in una porzione
 sempre più crescente della popolazione che deve essere presa in carico dal sistema pubblico e che,
 invece, rischia di essere abbandonata.

Il **Reddito di Emergenza** (Art. 82) – incompatibile con indennità e Reddito di Cittadinanza -, così delineato, non è in alcun modo una risposta sufficiente ad assicurare un sostegno adeguato a chi è e a chi sta cadendo in condizione di povertà, come, invece, avrebbe potuto fare un RdC adeguatamente modificato. Inoltre non sono condivisibili le modalità d'integrazione tra le indennità (Art. 84 – 89) per i beneficiari del RdC. Se da un lato è positivo aver superato l'incumulabilità dall'altro è negativo aver limitato l'intervento alla sola integrazione del beneficio RdC privando proprio i soggetti con condizione di bisogno accertata del rafforzamento delle misure di sostegno al reddito. In merito all'art. 94 (Promozione del lavoro agricolo) si segnala la necessità di operare un ragionamento che guardi per tutti i settori a modalità di contabilizzazione del reddito da lavoro, per brevi periodi, per i percettori di misure di contrasto alla povertà.

Assegni familiari e congedi. Sulle politiche per l'infanzia e la famiglia si misura tutto l'arretramento inaccettabile del sistema pubblico. Alla chiusura dei nidi e delle scuole di ogni ordine e grado, le cui conseguenze educative saranno drammatiche (cfr scuola), e di ogni attività ludico-culturale e ricreativa, si continua a rispondere in termini di conciliazione – per di più con interventi insufficienti - e con "bonus" che delegano a genitori e sistema privato l'offerta di servizi che, invece, dovrebbero essere assicurati da un sistema pubblico capace di mettere al centro i bisogni dei minori e, soprattutto, garantire a chi vive in contesti familiari di disagio pari opportunità culturali, di socializzazione e sviluppo. Positivo (Art. 71) il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per i percettori di assegno ordinario.

Relativamente all'art.72 (Congedi per i dipendenti) in considerazione del perdurare della chiusura dei servizi educativi e scolastici si segnala la necessità di prevedere una durata più lunga dei periodi di congedo.

Infanzia e povertà educativa. Il Finanziamento di centri estivi e di progetti di contrasto alla povertà educativa (Art. 105) riconosce la necessità di sostenere con risorse dedicate l'avvio dove possibile – nel rispetto delle condizioni di sicurezza dettate dall'emergenza epidemiologica – di attività per i minori nei mesi estivi che separano dalla riapertura delle scuole sanando parzialmente l'assenza ingiustificata nei precedenti provvedimenti di stanziamenti e progettualità rivolti all'infanzia. Ma questo Finanziamento, di cui beneficeranno gli enti locali, è limitato dal non essere inserito in una visione organica di intervento per consentire ai bambini/e di poter accedere a attività educative, e non solo alle attività ricreative, di cura e di assistenza, pre-apertura scolastica volti a realizzare anche percorsi di recupero e riallineamento degli apprendimenti. Si affida agli enti locali il compito di coordinare progetti in collaborazione con enti pubblici –

e quindi auspicabilmente anche con le singole autonomie scolastiche – e con soggetti privati. L'approccio alla base di questo Finanziamento sconta la storica assenza di collaborazione tra Ministero per la Famiglia e il Ministero dell'Istruzione che non è coinvolto, né stanzia risorse per attività e progetti previsti nel presente articolo, neanche per quelli legati alla povertà educativa, tema di sua competenza. Riteniamo indispensabile, quindi, che sia coinvolto anche il Ministero dell'Istruzione quantomeno nella predisposizione del decreto di riparto, dato che il Fondo è finalizzato a sostenere anche progetti con finalità educative, ma se possibile anche per lo stanziamento di risorse aggiuntive a valere ad esempio sul PON Scuola.

Infine segnaliamo che la fascia di età 0/3 anni è esclusa dalla partecipazione a centri estivi diurni, a servizi socio-educativi territoriali e a centri con funzione educativa e ricreativa.

Come per l'art. 105, riteniamo che il tema della **povertà educativa** non possa essere affrontato al di fuori di un quadro organico che veda il coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione e delle istituzioni scolastiche e educative, a cui è affidato in via prioritaria il compito di fornire risposte nel campo dell'educazione e dell'istruzione. Se, quindi, può essere positiva una previsione di spesa aggiuntiva per le aree del sud del Paese (Art. 246 Sostegno al Terzo Settore nelle regioni del Mezzogiorno , in cui è diffusa la povertà educativa in ampie fasce della popolazione minorile e in cui è ancora assente un'adeguata e efficace offerta formativa, tale previsione non si può tradurre in contributi che non guardino a una visione di sistema nella valorizzazione delle comunità educanti territoriali a partire da una regia delle istituzioni pubbliche.

ISTRUZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Positivo che ci sia finalmente una decretazione di comparto sul settore Istruzione e Educazione, finora molto trascurato nei precedenti provvedimenti: la scuola e il diritto all'istruzione e all'educazione sono stati i grandi assenti dall'agenda di governo e dalle sue priorità.

Positivo anche che le disposizioni sul **Sistema integrato** da 0 a 6 anni (art. 233) siano inserite tra le Misure in materia di istruzione, riconoscendolo finalmente come un segmento dell'ampio settore di educazione e di istruzione affidato al Ministero dell'Istruzione. Tali disposizioni prevedono un incremento del Fondo del Sistema integrato da 0 a 6 anni di 15 milioni e il sostegno a copertura dei mancati versamenti di rette e compartecipazioni di 65 milioni di euro per l'anno 2020. Un segnale positivo per evitare il collasso del sistema, ma ancora insufficiente.

Nel Decreto sono ancora assenti alcuni elementi cruciali per l'investimento su un **Piano strategico per la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado,** compresi nidi e scuole dell'infanzia, per il prossimo anno scolastico 2020-2021.

- Una pianificazione dei tempi che preveda quanto meno un calendario scolastico a geometria variabile, soprattutto nella fase di inizio dell'anno scolastico. L'altro punto strategico è l'ampliamento del tempo scuola e quindi un'apertura ovunque nell'arco dell'intera giornata.
- Un eventuale ampliamento degli spazi idonei all'apprendimento
- Disposizioni nazionali sulla didattica a distanza: serve innanzitutto l'identificazione di una piattaforma software unica, su tutto il territorio nazionale, e garantire a tutti gli studenti l'accesso alla strumentazione hardware e software per la fruizione della DAD.
- Un Piano di formazione degli educatori, degli insegnanti e della comunità educante
- Un investimento strutturale sugli organici nel settore scolastico e educativo.

UNIVERSITA', AFAM E RICERCA

In termini generali è positivo l'incremento di risorse da destinare a misure a sostegno dell'università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca. Non è positiva la scelta di escludere dalle risorse da destinare ad università e AFAM l'Istruzione Tecnica Superiore (ITS) che, costituendo il segmento terziario non universitario dell'istruzione e formazione professionale ed essendo focalizzata sulle nuove tecnologie, è strategica rispetto allo sviluppo di competenze per l'innovazione e dunque per la competitività del sistema produttivo italiano. Il riferimento agli ITS è invece limitato alla validità dell'a.s. 2019-2020 e inspiegabilmente inserito nel Capo II, relativo alle misure in materia di lavoro e politiche sociali (art. 91).

IMMIGRAZIONE REGOLARIZZAZIONE - ACCOGLIENZA

Se guardiamo l'evoluzione normativa degli ultimi anni in tema di politiche migratorie, è evidente come esse abbiano costantemente peggiorato le condizioni d'ingresso, la vita e il lavoro dei cittadini stranieri presenti nel nostro territorio. Da questo punto di vista, il provvedimento emanato di cui all'art. 103 emanato rappresenta un significativo auspicato passo nella direzione diversa. A nostro giudizio resta tuttavia ancora lungo il percorso verso una necessaria riforma che affronti il tema della regolarizzazione basandolo innanzitutto sul riconoscimento dei diritti delle persone.

La necessità di arrivare a questo provvedimento di emersione deriva dall'inadeguatezza del quadro normativo esistente: nel corso degli ultimi anni, il sostanziale blocco dei flussi d'ingresso per motivi di lavoro a tempo indeterminato, il peggioramento progressivo delle normative sull'immigrazione e asilo culminate negli ultimi anni con i c.d. "decreti sicurezza" (2018 e 2019), hanno prodotto un graduale restringimento dei diritti dei lavoratori migranti ed un aumento di quelli sprovvisti di regolare titolo di soggiorno, costretti pertanto a lavorare in condizioni di irregolarità e di privazione di ogni tutela lavorativa e sociale. Per poter evitare in futuro regolarizzazioni di massa pensiamo che sarebbe opportuno semplificare i titoli di soggiorno e introdurre un meccanismo di regolarizzazione ordinaria. Tale semplificazione deve essere prevista per ogni singolo straniero già presente in Italia che dimostri lo svolgimento di un'attività lavorativa o importanti legami familiari o affettivi.

Relativamente all'articolo 16 (Misure straordinarie di accoglienza) si fornisce una risposta nell'emergenza in termini di flessibilità di utilizzo del sistema di accoglienza prevedendo la possibilità di ospitare presso i centri dedicati ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati dei richiedenti asilo. Ha un carattere oggettivamente limitativo, anche in considerazione da un lato dei servizi offerti e dall'altro dalla previsione di un termine temporale per l'applicazione di tale deroga. Alla luce delle modifiche legislative intervenute nell'attuale legislatura sul sistema di accoglienza si sarebbero resi necessari non interventi tampone ma con carattere strutturale.

TERZO SETTORE

Relativamente agli articoli 67 (Incremento fondo terzo settore) e 246 (Sostegno al terzo settore nelle Regioni del mezzogiorno) in considerazione dell'utilizzo di risorse pubbliche destinate a finalità di natura pubblica si renderebbero necessari luoghi di verifica e criteri di piena trasparenza e l'esercizio di un'azione di programmazione e di governance di livello istituzionale relativamente alla tipologia e alla finalità degli interventi con la regia in capo ai competenti Ministeri, che hanno il compito della programmazione, oltre le opportune e necessarie funzioni descritte in capo all'Agenzia per la Coesione . Sul punto povertà educativa si rimanda al commento nella specifica sezione.

GIUSTIZIA

Correttamente nell'art. 219 si prevedono interventi che tendono a limitare i rischi per gli operatori, ma nulla si dice della sanificazione e disinfestazione degli ambienti di vita delle persone ristrette, mentre appare necessario un intervento di questo tipo in luoghi che, per loro natura, possono essere veicoli di contagio. Si stanziano risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario della polizia penitenziaria: misura giusta e condivisibile, con la seguente motivazione "al fine di garantire il rispetto dell'ordine e la sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del Covid-19". Per contro non si prevede alcun altro tipo d'intervento per far fronte alla diffusione del virus in carcere considerato che ci sarebbe bisogno di altre misure, quelle già più volte da noi richieste, a partire da interventi deflattivi incisivi, e da sanificazioni e ristrutturazioni degli ambienti di vita delle persone ristrette e degli operatori.

POLITICHE ISTITUZIONALI – ENTI LOCALI

Il decreto da una parte toglie importanti risorse alle Regioni, dispensando imprese e lavoratori autonomi dal versamento dell'Irap (saldo 2019 e acconto 2020), dall'altro stanzia risorse, a valere su Fondi esistenti – anticipandole - e su Fondi dedicati, per sostenere le funzioni fondamentali di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni. In particolare, prevede uno stanziamento straordinario di 3,5 miliardi per Province, Comuni e Città Metropolitane per sopperire alla diminuzione delle entrate degli enti (molte sospese dal

decreto stesso come la tassa occupazione suolo pubblico per i pubblici esercizi, parzialmente compensata dalla previsione di un fondo di 127 milioni). Il Fondo può essere una prima risposta, ma rischia di non essere sufficiente a consentire alle amministrazioni locali di rispondere, dopo anni di tagli, all'esercizio delle funzioni fondamentali in una situazione di contrazione delle risorse come quella in atto, e a garantire la continuità dei servizi pubblici sul territorio, già compromessi da decenni di de-finanziamento, in un contesto di accresciuti bisogni, a partire da quelli sociali.

Inaccettabile, infine, l'assimilazione a Livello Essenziale delle Prestazioni delle semplificazioni e deregolamentazione di procedure amministrative (Art. 264), anche di natura edilizia, e la loro sottrazione a ogni forma autorizzativa. Il Livelli Essenziali delle Prestazioni sono funzionali a garantire i diritti fondamentali su tutto il territorio. Una procedura amministrativa, per quanto importante al fine dello svolgimento di un'attività o del riconoscimento di un beneficio o di una prestazione, non sono in quanto tali LEP. Ancor meno possono esserlo provvedimenti volti a derogare regole ordinarie poste (in teoria) a tutela della correttezza delle procedure e quindi dei diritti di tutti.

SPORT

Nello specifico bisognerà per quanto attiene l'articolo 217 attendere il decreto per giudicare l'adeguatezza della risposta nei confronti di un settore anch'esso penalizzato dall'emergenza Covid-19, anche in prospettiva, considerando le enormi difficoltà di garantire norme di distanziamento e protezione nell'ambito di qualsiasi tipo di attività motoria e sportiva.

TRASPORTI

Valutiamo positivamente le misure sul versante dei trasporti. Tra gli elementi che hanno trovato pieno accoglimento, rileviamo indubbiamente il sistema di interventi sul Trasporto Aereo. Le risorse previste per Alitalia, nel complesso delle norme sopra indicate, ci indicano che si tratta di una occasione unica e non ripetibile per il rilancio della compagnia. Ora va definito un piano di sviluppo, abbandonando al più presto la logica commissariale, investimenti conseguenti ed un progetto per Alitalia che mantenga il perimetro dell'Azienda e dia prospettiva ai lavoratori.

Il Trasporto Pubblico Locale e Ferroviario, vede un insieme di risorse sicuramente importanti ma non ancora sufficienti ad affrontare la (lunga) fase di convivenza con il virus. Allo stesso tempo andranno semplificate le procedure per l'assegnazione di quelle risorse, anche attraverso un sistema di acconti, che evitino una crisi di liquidità delle Aziende. Grave l'assenza di misure specifiche di sostegno al settore del trasporto turistico e scolastico che rischia di pagare un prezzo altissimo in termini di sopravvivenza delle imprese.

Sul Sistema Portuale ci sono una serie di interventi utili. Rimane comunque la necessità di agire su quelle ADSP che, pur in presenza di avanzi di bilancio che potrebbero essere messi immediatamente in campo, decidono di non intervenire su condizioni che rimangono difficili. Mancano inoltre gli interventi previsti sul "comma 15 bis" dell'art.17 della L.84/94 ed un intervento che renda chiare ed univoche le interpretazioni relative all'Autoproduzione delle operazioni portuali.

Per il Trasporto Marittimo nazionale viene prorogata la convenzione ministeriale per i collegamenti marittimi in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori. Manca invece l'intervento sul trasporto marittimo internazionale, a partire dal settore crociere, così come una serie di interventi strutturali sempre più necessari sia sul collocamento gente di mare che sul finanziamento della formazione utile alle certificazioni, che non può ricadere sul personale. Rimane ancora irrisolto il nodo dei marittimi nazionali ed internazionali che non hanno accesso né al Fondo Solimare né ad altre misure di sostegno al reddito.

Il Settore dell'Autonoleggio segue le stesse dinamiche del turismo per questi lavoratori sarebbe necessario allargare le misure di ammortizzatori sociali previste per il turismo.

CULTURA

Particolare attenzione merita il "tema cultura". La pandemia si è, purtroppo, incaricata di far emergere la situazione drammatica in cui versa in Italia il mondo della cultura e dello spettacolo. Un milione e mezzo di persone, oltre il 6% del totale degli occupati, alimenta l'offerta culturale con forme contrattuali assai diversificate: oltre alle figure stabili vi sono contratti atipici, partita Iva, freelance, prestatori d'opera

occasionale o a giornata, addetti e volontari del terzo settore. Almeno 250.000 sono letteralmente "invisibili". Il "Decreto Rilancio" amplia la platea dei beneficiari delle indennità rispetto al decreto "Cura Italia". Come è del tutto evidente però il sistema delle indennità non risolve il problema della atipicità e della precarietà futura di lavoratori in difficoltà già prima della pandemia. E' evidente che quelle difficoltà, nella condizione attuale, diventano ancora più gravi. Inoltre, la crisi derivata dal contagio si innesta su una crisi storica e strutturale. In primo luogo, sono anni che si rivendicano più chiari riconoscimenti e tutele adeguate sul piano dei diritti per i lavoratori e lavoratrici impegnati nel mondo della cultura.

In secondo luogo, si rende sempre più evidente la contraddizione tra la straordinaria qualità e unicità del patrimonio culturale italiano e lo scarso supporto materiale ad esso destinato. Contraddizione tanto più stridente oggi quando l'intero comparto si trova in una condizione di vera e propria agonia. Nel Decreto vengono istituiti alcuni fondi a sostegno delle attività culturali ma che risultano largamente insufficienti rispetto alla drammaticità della situazione e alle potenzialità stesse che il mondo della cultura può rappresentare. Se l'attività culturale è così cruciale, e indubbiamente lo è, servono misure adeguate. Solo un più consistente investimento pubblico può contribuire a rilanciare un settore che tutti riconoscono decisivo sia sul piano di uno sviluppo di qualità sia rispetto al contributo che esso può offrire alla ricostruzione di un tessuto civile e democratico del Paese.

INNOVAZIONE DIGITALE

Nel Decreto Rilancio sono previste alcune norme settoriali relative alla incentivazione dei processi di digitalizzazione ma manca un quadro di sistema, a partire dalle misure previste per la digitalizzazione del sistema sanitario. L'assenza del piano industria 4.0 nel DL Rilancio non consente di leggere la correlazione tra le varie misure previste nel Decreto rilancio e quelle necessarie a costruire una programmazione pluriennale che riguardi investimenti in beni strumentali, in attività di ricerca e di sviluppo e in formazione, programmazione che possa compiutamente supportare PMI e grandi imprese nel processo di transizione tecnologica premiando anche la loro sostenibilità ambientale. Manca in generale qualsiasi riferimento di sistema agli investimenti necessari per implementare la sicurezza cibernetica sia per quanto riguarda le strutture pubbliche, in particolare oggi l'Health care, sia quelle private. Sarebbe forse auspicabile la creazione di un Fondo per la sicurezza cibernetica presso il ministero dello Sviluppo Economico, così da incentivare la qualità della sicurezza informatica delle piccole e medie imprese, e istituire un credito d'imposta per gli investimenti tecnologici delle Pmi e delle grandi imprese in sicurezza informatica. Pari investimenti dovrebbero essere agevolati per la PA. Non è definita l'implementazione della connettività necessaria al Paese (BUL e 5G) anche in relazione agli edifici pubblici e non vi sono incentivazioni alla diffusione dell'adozione dei pagamenti digitali.

Start up innovative e fondo per il trasferimento tecnologico (art. 38 e 42): Sia per le start up che per il fondo trasferimento tecnologico manca la sistematizzazione degli attuali interventi con quelli già in essere. Così come sul versante cultura si istituisce un fondo ad hoc ed in modo non corretto pone sulla stessa linea, come coordinati, i termini fruizione, tutela, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale. Sembra non si colga che anche in questo settore la digitalizzazione è un complesso fattore abilitante della tutela, della fruizione e della valorizzazione. Dunque è incontestabile il pregresso ritardo e l'arretratezza delle istituzioni culturali italiane rispetto alle nuove dinamiche digitali che devono essere implementate in un'ottica complessiva di tutela, valorizzazione e fruizione.

Vi sono poi le risorse aggiuntive stanziate nel **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** (Art. 231): Ferma restando la valutazione positiva del potenziamento degli strumenti per la fruizione della didattica a distanza, manca completamente un piano per la predisposizione di ambienti digitali che supportino la veicolazione di contenuti, per una educazione complessiva al digitale, l'identificazione di una piattaforma software unica di erogazione, una attenzione specifica alla tutela della privacy e dei dati di docenti e discenti. E' infatti del tutto carente il passaggio in cui si indicano come possibile destinazione dei fondi i sistemi di sorveglianza e l'infrastruttura informatica. Inoltre sempre su questo versante si autorizza (art. 234) la spesa di 10 mln per realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore istruzione scolastico, per la raccolta, la sistemazione e analisi multidimensionale dei relativi dati (..) e per il supporto alla gestione giuridica ed economica del personale anche attraverso tecnologie di Intelligenza artificiale e per la didattica a distanza. Segnaliamo che la creazione di un data warehouse

Audizione CGIL Decreto-legge 34/2020

(magazzino di dati: normalmente gestiscono enormi set di dati) e datamart (un data mart è un database strutturato in base all'argomento) per agevolare il decisore politico ed amministrativo. Tra i dati "calcolabili" anche il fabbisogno territoriale di personale, come si evince dalla nota illustrativa, il che pone il tema della costruzione dei parametri dell'algoritmo che determinerà le possibili scelte del decisore.

Infine, per quanto riguarda il **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione** (art.239) si coprono le spese per gli interventi di parte corrente per acquisti ed interventi a sostegno di una strategia di condivisione ed utilizzo del patrimonio informativo pubblico incluso il Codice dell'amministrazione digitale. Vi è un richiamo non meglio specificato alla necessaria considerazione dei rischi cibernetici: in generale pare che il tema della prevenzione dei rischi informatici sia scarsamente presente nell'intero impianto del decreto, così come segnaliamo in relazione all'art. 42 una separazione istituzionale tra Ministeri su un tema che per sua stessa natura è decisamente sistemico e non può essere parcellizzato.